

# **COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**

**\*\*\*\*\***

## **REGOLAMENTO**

**PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI**

**adottato con deliberazione del C.C. n. 17 in data 6.5.1999  
approvata dall'O.RE.CO. in seduta del 23.6.1999 – atti n. 226  
ripubblicato per 15 giorni consentivi dal 1.7.1999**

## **INDICE**

### **Titolo Primo**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Commissioni

### **Titolo Secondo**

#### **Commissioni consiliari permanenti**

Art. 3 – Costituzione

Art. 4 – Composizione ed elezione

Art. 5 – Il Presidente

Art. 6 - Convocazione e validità sedute

Art. 7 – Attività

Art. 8 – La verbalizzazione

Art. 9 – Durata

### **Titolo Terzo**

#### **Commissioni consultive**

Art. 10 – Commissioni consultive di studio nominate dal consiglio

Art. 11 - Commissioni consultive nominate dalla giunta

### **Titolo Quarto**

Art. 12 – Commissioni speciali

Art. 13 – Compiti delle commissioni speciali

### **Titolo Quinto**

#### **Disposizioni finali**

Art. 14 – Leggi ed atti regolamentari

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

## **TITOLO PRIMO**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni quali organi interni del consiglio e della giunta comunale e viene emanato in applicazione dello Statuto in relazione al disposto degli artt. 5 e 31, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, e del regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale.

### **Art. 2 – Commissioni**

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni si distinguono in :
  - a) commissioni consiliari permanenti;
  - b) commissioni consultive.
  - c) commissioni speciali ;

## **TITOLO SECONDO**

### **Commissioni consiliari permanenti**

#### **Art. 3 – Costituzione**

1. Allo scopo di garantire un adeguato livello di funzionalità democratica e di favorire la più ampia partecipazione intorno ai temi più rilevanti dell'attività politico-amministrativa, possono essere costituite commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni, organi di lavoro del consiglio comunale, svolgono attività preparatoria delle decisioni consiliari e di vigilanza sull'attuazione delle stesse e, in generale, sul funzionamento dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 32 della legge 142 dell'8.6.1990; possono altresì formulare proposte, progetti e pareri alla giunta ed al consiglio.
3. Le commissioni hanno il potere di affrontare con iniziativa propria argomenti di particolare rilievo e sono chiamate ad esprimere parere preventivo in ordine alla bozza di bilanci di previsione ed ai piani di intervento per ogni settore di attività.

#### **Art. 4 – Composizione ed elezione**

1. Le commissioni consiliari consultive permanenti sono composte da un numero uguale di consiglieri, in misura di 3 per la maggioranza e 2 per minoranza, nominati dal consiglio in proporzione alle rappresentanze di ogni gruppo politico. Ogni

gruppo consiliare designa i propri rappresentanti nelle singole commissioni, dandone comunicazione scritta al Sindaco.

#### **Art. 5 – Il Presidente**

1. Per le commissioni consiliari permanenti il Presidente viene eletto nella prima convocazione della commissione nel proprio seno. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le relative sedute, che sono aperte alla partecipazione dei consiglieri comunali, in qualità di uditori, se non membri della commissione. Il Presidente ha inoltre il compito di coordinare l'attività della commissione e di dirigerne la discussione.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sedute sono presiedute da un vice presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

#### **Art. 6 – Convocazione e validità sedute**

1. La prima convocazione è disposta dal Sindaco. Le commissioni, successive alla prima, sono convocate dal Presidente, tenuto conto del necessario coordinamento con la giunta, con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da recapitarsi, di norma, almeno tre giorni prima, compreso quello della seduta.
2. Per la validità della seduta di commissione devono essere presenti almeno la metà dei componenti. Le commissioni deliberano a maggioranza semplice in modo palese. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta.
3. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, ai sensi dell'art. 31, comma 8, della legge 142 dell'8.6.1990, salvo i seguenti casi:
  - a) Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisce una questione concernente la qualità e capacità di persone;
  - b) quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua discussione pubblica; in tal caso la commissione, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta.  
Durante la seduta segreta restano in aula solo i componenti della commissione, tutti vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le sedute delle commissioni hanno luogo presso la sede comunale.

#### **Art. 7 – Attività**

1. Al fini del miglior svolgimento dei loro compiti le commissioni possono chiedere l'intervento alle loro riunioni del Sindaco o di membri della giunta o, previa

comunicazione al Sindaco, del segretario generale o di responsabili degli uffici comunali o di amministratori o dirigenti delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti e delle società a partecipazione comunale. Ai medesimi fini le commissioni possono inoltre effettuare consultazioni con enti, organizzazioni sindacali e sociali e singoli cittadini ed effettuare indagini conoscitive.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, le commissioni si avvalgono dell'apparato burocratico del comune e, ove necessario, della collaborazione di esperti e consulenti.

#### **Art. 8 – La verbalizzazione**

1. Dei lavori delle commissioni viene predisposto verbale di sintesi, alla cui stesura provvede un funzionario o suo delegato che funge da segretario della riunione.
2. Tutti i partecipanti alle sedute di commissione hanno diritto di far constare il proprio parere nel testo del verbale.
3. Il verbale sopraddetto sarà trasmesso, di norma, entro 10 giorni, al Sindaco ed ai commissari a cura del segretario; inoltre, quale parte del procedimento amministrativo, verrà allegato, in copia, agli atti deliberativi di riferimento.

#### **Art. 9 – Durata**

1. Le commissioni durano in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo.
2. Le dimissioni da componente la commissione devono essere rassegnate al Sindaco.
3. Il gruppo consiliare provvede alla proposta di surroga dandone comunicazione al Sindaco per la nomina da parte del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere una o più commissioni.

### **TITOLO TERZO**

#### **COMMISSIONI CONSULTIVE**

##### **Art. 10 – Commissioni consultive di studio nominate dal consiglio**

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire e nominare, con apposito atto, in qualsiasi momento, commissioni consultive di studio, composte da un massimo di 5 componenti.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni.

3. Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposito disciplinare, approvato dalla giunta comunale, dal quale dovranno risultare:
  - a) la durata del rapporto;
  - b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
  - c) la natura privatistica del rapporto.
4. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 6,7, 8 e 9.

#### **Art. 11 – Commissioni consultive nominate dalla Giunta**

1. Ai sensi del vigente Statuto, il consiglio comunale può istituire commissioni a carattere consultivo, per l'esame e la valutazione di problemi e materie determinate, a supporto dell'attività della giunta comunale. La nomina di tali commissioni compete direttamente alla giunta comunale. Con il medesimo atto viene individuato, all'interno dei componenti, il Presidente della commissione. Le commissioni consultive sono composte da un numero massimo di 5 componenti. Per il funzionamento delle stesse si applicano, se non contrastanti, le disposizioni di cui agli artt. 6,7, 8 e 10 del presente regolamento.
2. La giunta comunale può avvalersi anche di gruppi di studio, istituiti e nominati direttamente da tale organo. Nella delibera di istituzione la giunta comunale dovrà motivare le finalità, la durata, nonché la composizione del gruppo da cui intende farsi supportare.

### **TITOLO QUARTO**

#### **Art. 12 – Commissioni speciali**

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo seno, ed a maggioranza assoluta dei propri membri, in qualsiasi momento, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili degli uffici, servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Con lo stesso atto di costituzione saranno definiti:
  - a) l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta;
  - b) il termine entro cui dovrà essere rassegnata la relazione al consiglio comunale.
3. Il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo è regolato dalle disposizioni dei precedenti artt. 6,7 e 8, fatte salve specifiche disposizioni deliberate in sede di costituzione delle commissioni stesse e con esclusione della pubblicità delle sedute.

### **Art. 13 – Compiti delle Commissioni speciali**

1. Le commissioni, quando deliberano di procedere ad una indagine conoscitiva, ne predispongono il programma organizzativo e finanziario sottoponendolo all'approvazione della giunta comunale.
2. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'indagine possono tenersi, quando sia necessario ed opportuno, fuori dalla sede comunale.
3. I documenti raccolti restano depositati, per almeno otto giorni, presso la segreteria della commissione, dove ciascun commissario può esaminarli.
4. Le commissioni consiliari hanno l'obbligo di richiedere il parere alle commissioni comunali, laddove esistenti e per materie di competenza, prima di procedere alla relazione conclusiva.
5. Compiuta l'indagine, la commissione approva una relazione conclusiva motivata o nomina un proprio relatore al consiglio.
6. Documenti e relazioni sono trasmessi al Sindaco, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 – Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, nell'ordine, in quanto applicabili:
  - a) lo Statuto;
  - b) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
  - c) i regolamenti comunali;
  - d) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce tutti gli atti deliberativi che risultassero in contrasto con il presente provvedimento.

#### **Art. 15 – Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà inviata:
  - a tutti i consiglieri comunali ed agli eventuali assessori esterni in carica;
  - ai segretari delle commissioni;
  - a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
  - al revisore dei conti;
  - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.